
Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2023, n. 291

Rettifica e integrazione al DPGR n. 258 del 1 giugno 2023. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2023, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;

VISTO il d.lgs. n. 112 del 31/03/1998; **VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000;

VISTA la L. n. 100 del 12/07/2012;

VISTO il d.lgs. n. 1 del 02/01/2018;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTO il D.M. n. 30125/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016; **VISTA** la L.R. n. 53 del 12/12/2019; **VISTA** la L. n. 155 del 08/11/2021;

VISTA la L.R. n. 1 del 2023;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; **VISTA** la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale"; **VISTO** il d.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000";

VISTE le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e ss.mm.ii. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;

VISTA la Deliberazione n. 337 del 14/03/2022 con cui viene istituito il Tavolo Tecnico Permanente Antincendio boschivo (A.I.B.);

VISTA la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

VISTO il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2023 la pericolosità degli incendi boschivi;

VISTO il DPGR n. 258 del 1 giugno 2023 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2023, ai sensi della L.353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.

CONSIDERATO che l’art. 6 “sanzioni” del DPGR n. 258 del 1 giugno 2023 non è in linea con il disposto del citato decreto.

RITENUTO necessario dover annullare e sostituire l’articolo 6 “sanzioni” del DPGR n. 258 del 1 giugno 2023, confermando la validità di tutti gli altri articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11.

DECRETA

di sostituire l’art. 6 del DPGR n. 258 del 1 giugno 2023 con il seguente dispositivo.

“Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 3 del presente Decreto saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 (milletrentadue/91) fino ad un massimo di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14).

Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall’art. 4 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto n. 258 del 01/06/2023 sarà punita a norma dell’art. 10 della Legge n. 353/2000”.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 16 giugno 2023

Il Presidente
Michele EMILIANO